



Data \_\_\_\_\_ Protocollo N° \_\_\_\_\_ / 71.03.01 Class: \_\_\_\_\_ Prat. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_ Allegati N° \_\_\_\_\_

Oggetto: Ampliamento allevamenti in applicazione del piano casa- riscontro quesito

All'Associazione

E p.c. Aziende Ulss del Veneto  
Servizio igiene e sanità pubblica

Sezione Agroambiente

Con nota inviata tramite PEC e acquisita al prot. reg. n. \_\_\_\_\_ del  
l'Associazione in indirizzo ha chiesto chiarimenti in merito alle possibilità di applicare il piano  
casa agli allevamenti avicoli che non possiedono le distanze dettate dalla DGR n. 856/2012.

Considerato che i fatti evidenziati nella citata nota coinvolgono diverse Direzioni  
regionali si è proceduto alla stesura della presente congiuntamente alla Direzione regionale  
Agroambiente, sentito il parere espresso dalla competente Sezione regionale Affari legislativi.

Si deve preliminarmente rilevare che la realizzazione di strutture destinate ad  
allevamento è disciplinata dall'art. 44 della L.R. n.11/2004 e dalla lett. d) degli Atti di indirizzo  
approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della citata L.R. 11/2004.

Gli Atti di indirizzo, approvati con DGR n. 3178/2004 e smi, hanno individuato i criteri e  
la modalità per la verifica della sussistenza del nesso funzionale tra allevamento e fondo  
agricolo e, al fine di evitare l'insorgere di conflitti legati alla vicinanza tra allevamenti ed edifici  
destinati ad abitazioni che non siano funzionali all'azienda, hanno individuato i criteri per la  
realizzazione degli allevamenti zootecnici in relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e  
quantità di inquinamento potenziale, definendo altresì le distanze degli allevamenti dai limiti  
delle zone non agricole, dai confini di proprietà, dalle residenze civili sparse e dalle residenze  
civili concentrate (cfr. punto 5) della lettera d) *Edificabilità zone agricole* della DGR  
n. 3178/2004, come modificato dalla DGR n. 856/2012).

Il punto 5) del provvedimento di Giunta regionale specifica anche l'ambito di  
applicazione delle disposizioni ivi contenute: esse riguardano i nuovi allevamenti – sia  
zootecnico-intensivi sia agricolo-produttivi che, pur rispettando i requisiti di nesso funzionale,  
hanno una dimensione elevata (classe dimensionale 2 o 3 della tabella 1) – nonché gli

*Dipartimento Territorio*  
**Sezione Urbanistica**

*Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792334-2335 – Fax 041/2792383*  
*dip.territorio@pec.regione.veneto.it*



ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti per i quali sia previsto un aumento del numero di capi allevati, secondo le modalità in esso indicate. Infine, il punto 5) della deliberazione specifica la reciprocità delle distanze (salvo puntuali deroghe), che devono essere rispettate anche in occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico.

Preme altresì evidenziare che gli allevamenti di animali sono individuati dal DM 05/09/1994 – contenente l'elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del R.D. 1265/1934 – tra le "Industrie di prima classe" (parte I -lettera C, punto 1). Da ciò sembra potersi desumere la rilevante pericolosità di questo tipo di attività con riferimento alla salute dei cittadini e, conseguentemente, la necessità di stabilire adeguate misure di prevenzione dei rischi, anche in termini di distanze.

In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato che, con sentenza della V sezione, 8 giugno 1998, n. 778, ha ritenuto che ai fini dell'applicazione del citato articolo 216 ciò che rileva non è che l'attività sia industriale, commerciale od agricola, ma lo scopo perseguito dalla norma, che consiste, al di là di quella qualificazione, nell'impedire che dallo svolgimento di determinate lavorazioni possa derivare pericolo per la salute dei cittadini.

In ogni caso, ai sensi del citato art. 216, un'industria insalubre può essere realizzata nell'abitato *"quante volte l'industriale che l'esercita provi che, l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato"*.

La legislazione statale sopra richiamata non stabilisce precise distanze di tutela, attribuendo a chi esercita l'attività il compito di dimostrare che la medesima non crea pericolo per la salute dei residenti nelle vicinanze dell'allevamento; inoltre, l'articolo 64 del R.D. 773/1931 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" demanda ai regolamenti locali l'individuazione dei luoghi e delle condizioni per la realizzazione e l'esercizio di manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose.

Su detto punto vale peraltro la pena richiamare anche la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n.6639 del 21 dicembre 2012, che, con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 96 del Regolamento comunale di igiene del Comune di Zimella che impone la distanza minima di settantacinque metri dagli allevamenti civili, ha affermato che *"... le preminenti esigenze pubblicistiche connesse alla salvaguardia delle incomprimibili finalità di igiene e salubrità dei luoghi sottese alla regola della distanza minima delle costruzioni civili rispetto agli allevamenti di animali hanno necessariamente valenza erga omnes, nel senso che sono poste nell'interesse di tutti i potenziali soggetti che hanno titolo a vederne rispettato il precetto."*

Dipartimento Territorio  
Sezione Urbanistica

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792334-2335 – Fax 041/2792383  
dip.territorio@pec.regione.veneto.it



*Ciò implica che l'osservanza della disposizione regolamentare che pone, per ragioni di igiene e sanità pubblica, il rispetto di quella distanza minima dagli allevamenti non può essere interpretata, come assume il giudice di primo grado, in senso unilaterale, e cioè che alla sua osservanza sarebbe tenuto soltanto il costruttore di un allevamento rispetto agli insediamenti costruttivi preesistenti e non anche il costruttore di fabbricati ad uso abitativo rispetto ad allevamenti già insediati. Non v'è infatti ragione per ritenere fondata una tale interpretazione, dalla quale irragionevolmente deriverebbero, pur a fronte della medesima ratio legis, soluzioni differenziate rispetto alla stessa questione inerente il rispetto o meno delle distanze imposte dal regolamento di igiene".*

La disciplina regionale di cui al punto 5) della DGR n. 3178/2004 – approvata nell'ambito delle disposizioni applicative della legge regionale sul governo del territorio – nel confermare il complessivo impianto metodologico che aveva ispirato la stesura della previgente DGR n. 7949/1989, affronta le problematiche della localizzazione degli allevamenti in considerazione del grado di nocività che i medesimi possono presentare, soprattutto per quanto riguarda le esalazioni moleste, disciplinando l'esercizio dell'attività di allevamento in maniera compatibile con i limiti e i diritti dei terzi, secondo principi generali di prevenzione e di riduzione dei rischi; scopo della norma è infatti quello di ricercare un equo temperamento tra le opposte esigenze produttive delle attività di allevamento quali possibili fonti di inquinamento e pregiudizio per la salubrità delle aree residenziali e lo ius edificandi dei proprietari di immobili posti in prossimità.

In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 3148/2012, ha riconosciuto come finalità degli Atti di indirizzo quella di fissare parametri integrativi di carattere igienico sanitario a completamento delle vigenti norme statali e regolamenti locali ("*...Trattasi di prescrizioni di carattere igienico sanitario idonee a definire uno "statuto" dell'allevamento intensivo che, ovviamente, lasciano salve le concrete scelte allocative di carattere urbanistico di competenza del pianificatore comunale*").

Pertanto, la realizzazione degli interventi di ampliamento degli allevamenti deve essere rispettosa delle specifiche normative di settore statali e regionali, dei regolamenti locali emanati ai sensi del "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", nonché delle citate disposizioni regionali sulle distanze di cui al punto 5) della DGR n. 3178/2004 e successive modifiche. A tal fine è necessario acquisire il parere degli enti competenti ed in particolare dell'Azienda ULSS che valuta gli aspetti igienico-sanitari.

Nello specifico, per quanto attiene la previsione dell'art. art. 216 del RD 1265/1934, in base alla quale un'industria insalubre può essere realizzata nell'abitato "*quante volte l'industriale che l'esercita provi che, l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo*

Dipartimento Territorio  
Sezione Urbanistica

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792334-2335 – Fax 041/2792383  
dip.territorio@pec.regione.veneto.it



*esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato*”, si evidenzia che la DGR n. 856/2012, che ha modificato il punto 5) della DGR n. 3178/2004, ha aggiornato il sistema dei parametri per l’attribuzione dei punteggi agli insediamenti zootecnici introducendo le Migliori tecniche disponibili (MTD), definite dalla Direttiva 2008/1/CE, che consentono di attuare – secondo rigorosi criteri tecnico-scientifici – la prevenzione e la riduzione dell’impatto generato dalle attività di allevamento, soprattutto se intensive. I nuovi punteggi penalizzano gli allevamenti che non intendono adottare le MTD o similari, cui viene attribuito un punteggio maggiore (e quindi più penalizzante); risultano invece agevolate tutte le tipologie di allevamento che prevedono l’applicazione di sistemi e tecnologie che riducono le emissioni inquinanti.

Ciò posto si evidenzia che la LR n. 14/2009, così come di recente modificata dalla legge regionale 32/2013, disciplina gli interventi realizzabili in zona agricola all’art. 3 bis. Tale articolo consente gli interventi *di cui agli articoli 2 e 3 “limitatamente agli edifici a destinazione residenziale e a quelli funzionalmente destinati alla conduzione del fondo agricolo”*. La norma citata non introduce nuove tipologie di interventi limitandosi ad elencare quelli consentiti in relazione alla specificità della zona; a dimostrazione di ciò il comma 1 richiama gli interventi di ampliamento (art. 2) e quelli per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente (art.3), precisando che gli stessi si applicano sia agli edifici a destinazione residenziale sia a quelli già esistenti funzionalmente destinati alla conduzione del fondo agricolo. Le disposizioni del “piano casa”, in quanto norme di carattere straordinario, prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani contrastanti con esse.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che gli interventi di ampliamento degli allevamenti con nesso funzionale ai sensi dell’articolo 3 bis richiedano in ogni caso una valutazione che tenga conto dei regolamenti locali approvati ai sensi del “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e delle disposizioni regionali di cui al punto 5) della DGR n. 3178/2004 che, come evidenziato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, fissa parametri integrativi di carattere igienico- sanitario a completamento delle vigenti norme statali e dei regolamenti locali. In ogni caso, resta ferma la necessità di acquisire il consueto parere della competente Azienda Ulss.

Si rammenta che il presente parere è facoltativo, non vincolante e l’eventuale condivisione da parte del richiedente costituisce scelta esclusiva ed autonoma dello stesso.

Dipartimento Territorio  
Sezione Urbanistica

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia Tel. 041/2792334-2335 – Fax 041/2792383  
dip.territorio@pec.regione.veneto.it